



# Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE  
ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA (ONE HEALTH) E DEI RAPPORTI  
INTERNAZIONALI

DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E DELLA SICUREZZA  
ALIMENTARE

UFFICIO 8 - GESTIONE DEL RISCHIO E PIANIFICAZIONE DEI CONTROLLI  
VIALE GIORGIO RIBOTTA, 5 - 00144 ROMA

- Assessorati alla Sanità  
Regioni e Prov. Autonome
- Assessorato all'Agricoltura  
Prov. Autonoma di Bolzano

## **OGGETTO: Raccomandazioni per la corretta pubblicazione dei richiami da parte degli OSA.**

Si fa riferimento alla pubblicazione dei richiami da parte degli Operatori del Settore Alimentare (OSA) per fornire raccomandazioni ed indirizzi operativi a seguito di alcuni problemi rilevati nell'ultimo periodo.

Le procedure che regolano il sistema di allerta, incluse le misure del ritiro e del richiamo da parte dell'OSA, sono riportate nell'Intesa Stato Regioni del 5 maggio 2021, repertorio atti n. 50

<https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=80792&parte=1%20&serie=null>

Il capitolo “Richiamo dei prodotti alimentari, mangimi e MOCA” a pagina 20 recita: *“Quando un alimento/mangime/MOCA a rischio, oggetto di notifica, è ancora sul mercato ed ha raggiunto il consumatore, l'OS deve provvedere, oltre agli adempimenti sulla tracciabilità e di ritiro, anche al richiamo. Sul sito del Ministero della Salute è pubblicata la nota relativa alle procedure di richiamo dei prodotti oggetto di notifica e il modello di comunicazione di richiamo. Sarà cura dell'Autorità sanitaria locale competente sul produttore o titolare del marchio verificare che il richiamo presente nei punti vendita sia contestualmente pubblicato sul sito del Ministero della Salute.”*

L'articolo 19 del Regolamento 178/2002, al comma 3, riporta che *“Gli operatori del settore alimentare informano immediatamente le autorità competenti [...]”*.

L'importanza di utilizzare correttamente le procedure previste per la pubblicazione dei richiami da parte dell'OSA è richiamata anche dalla Nota numero di protocollo 0047556 del 15/12/2016 e dalle informazioni essenziali riportate nella pagina del portale di questo Ministero <https://www.salute.gov.it/new/it/tema/sistema-di-controllo-della-sicurezza-alimentare/richiami-osa-sistema-di-informazione-ai/>

La procedura della nota sul richiamo

<https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf;jsessionid=XXW1-qBu2X8W9CggA-1zmg...sgc4-prd-sal?anno=2016&codLeg=57249&parte=1%20&serie=>  
a pagina 5 riporta quanto segue:

*"Alla sezione NSIS potranno, quindi, avere accesso per il caricamento del modello di richiamo:*

- utenti regionali registrati in NSIS ed abilitati ad accedere a tale sezione, oppure*
- utenti delle ASL accreditati allo scopo dai referenti regionali.*

*In quest'ultimo caso la Regione avrà il ruolo di amministratore di sicurezza in NSIS, per la sezione di cui sopra, così come riportato nella nota DGISAN del 6 ottobre 2016 prot. 38071 trasmessa a codesti Assessorati. L'Autorità sanitaria carica sul sito del Ministero il modello di richiamo tempestivamente o comunque non oltre le 48 ore..."*

Tutto ciò premesso, sono state ravvisate di recente alcune anomalie nell'attuazione di queste procedure. Tra queste segnaliamo:

- a) **Divergenze tra la data segnata sul cartello redatto dall'OSA e la data della pubblicazione dello stesso cartello sul Portale del Ministero della salute, che spesso avviene anche con 15 giorni di ritardo rispetto alla data riportata sul cartello e dunque in contrasto con quanto previsto dalle norme.**

In base all'articolo 19 del Regolamento 178/2002, comma 3, gli operatori del settore alimentare devono informare immediatamente le autorità competenti quando ritengano o abbiano motivo di ritenere che un alimento da essi immesso sul mercato possa essere dannoso per la salute umana. Pertanto, il cartello di richiamo trasmesso alla ASL deve riportare la data corrispondente a quella della comunicazione dell'OSA e la stessa Autorità competente deve pubblicare il modello sul sito del Ministero in modo tempestivo o comunque non oltre le 48 ore. Si chiede quindi di verificare non solo la correttezza della data riportata sul cartello di richiamo, ma di non procrastinare la pubblicazione sul portale che deve avvenire in modo sollecito.

- b) **Pubblicazione multipla di uno stesso cartello sul portale, con date diverse e con incongruenze sul motivo (spesso apparso come *"Altro motivo di revoca"* senza che vi sia stata alcuna revoca della notifica RASFF e neanche la scadenza del prodotto).**
- c) Un eventuale errore di caricamento non deve mai dare luogo alla pubblicazione di un motivo di revoca del richiamo. L'unica procedura corretta per la sua cancellazione è la depubblicazione attraverso NSIS per poi verificare l'avvenuta cancellazione dello stesso sul sito del Ministero a riprova anche del corretto funzionamento del sistema informatico. Qualora la depubblicazione non dovesse avvenire correttamente e/o si dovesse ravvisare la presenza di avvisi multipli, vi preghiamo di inviare una comunicazione via email all'indirizzo [dav.allerta@sanita.it](mailto:dav.allerta@sanita.it).

In ogni caso, nell'ottica della massima collaborazione e della tutela della salute pubblica, qualsiasi altro tipo di malfunzionamento del portale dovesse essere da voi ravvisato può essere segnalato allo stesso indirizzo. Il [dav.allerta](mailto:dav.allerta@sanita.it) contatterà a sua volta i tecnici informatici per risolvere l'anomalia.

Per le procedure di pubblicazione, invece, si raccomanda di seguire le indicazioni illustrate e di attenersi sempre alle disposizioni riportate in tutte le note operative/Linee Guida di cui sono stati riportati i link in precedenza.

Per qualsiasi tipo di dubbio o di chiarimento verrà organizzata una VDC per la quale sarà cura della scrivente concordare una data.

Il Direttore Generale  
(Dott. Ugo Della Marta)

*Visto e Approvato*  
*Dr. Giovanni Mattalia*  
*Direttore Ufficio 8*

*Referente del procedimento*  
*Dr. Raffaello Lena*  
*06 59946621*  
[r.lena@sanita.it](mailto:r.lena@sanita.it)